

# PROTOCOLLO D'INTESA tra

# LA REGIONE DEL VENETO TITOLARE DEL PROGETTO N.A.V.I.G.A.RE "NETWORK ANTITRATTA VENETO - INTERSEZIONI GOVERNANCE AZIONI REGIONALI"

e

# IL TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

# per l'identificazione delle vittime di tratta e di forme di grave sfruttamento tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral

Il presente protocollo si richiama ai principi e alle raccomandazioni contenute nei principali atti internazionali e nazionali in tema di contrasto al fenomeno della tratta di esseri umani ed in particolare:

- la Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951 ratificata dall'ordinamento italiano con Legge 24 luglio 1954;
- il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 (ratificata dall'ordinamento italiano con legge 146/2006) per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e hambini:
- le Linee Guida di Protezione Internazionale dell'UNHCR concernenti l'applicazione dell'articolo1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta;
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'ordinamento italiano con legge 848/1955;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01) (art. 5);
- la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 del 16.05.05 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, ratificata dall'ordinamento italiano con legge 108/2010;
- la Direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime ed in particolare l'art. 10 che prevede che "le amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure di coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela", che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI recepita con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- la Direttiva 2011/95/UE, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) recepita con decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 che modifica D. Lgs. 251/2007, e la Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) recepita con decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (e in particolare, l'articolo 17 che prevede che "ai richiedenti protezione





1

internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art 18, comma 3 bis, D. Lgs 286/1998) che modifica il Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25;

- la Legge 11 agosto 2003 n. 228 recante misure contro la tratta di persone;
- il Decreto Legge 13/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 46 del 2017, che ha istituito presso i Tribunali ordinari distrettuali le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea";
- la L. 173/2020, n. 173 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 ottobre 2020, n. 130;
- il Piano Nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni2016-2018 adottato il 26 febbraio 2016;
- le Linee Guida della Commissione Nazionale e UNHCR per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral;
- le Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (Risoluzione del 13 ottobre 2021).

### PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- La tratta degli esseri umani rientra fra le più gravi e sempre attuali violazioni dei diritti fondamentali;
- Sempre più frequentemente il Tribunale di Venezia Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea esamina ricorsi proposti da richiedenti asilo, talvolta minori di età o giovani adulti/e, avverso le decisioni della Commissioni Territoriali di competenza (Verona, con le sezioni di Vicenza e Treviso; Padova) di diniego della protezione internazionale e decide in ordine alla convalida del provvedimento di espulsione di cittadini/e di paesi terzi, che è ragionevole ritenere possano essere vittime di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o comunque di situazioni di violenza o grave sfruttamento;
- La casistica oggetto di vaglio del Tribunale di Venezia conferma la specificità di genere delle migrazioni forzate e della tratta, fenomeni che hanno spesso finalità diverse e modalità diverse di sfruttamento, ivi compreso lo sfruttamento sessuale. A quest'ultimo si aggiungono lo sfruttamento lavorativo, la servitù domestica, l'impiego in attività illecita, l'accattonaggio; di conseguenza, anche le misure di assistenza e sostegno da predisporre principalmente in fase di impugnazione del diniego della protezione internazionale dinanzi al Tribunale richiedono competenze multidisciplinari e specialistiche ed un approccio che possa anche tenere in considerazione la specificità di genere per prevenire il rischio di esposizione a vittimizzazione secondaria;
- Con DGR n. 692 del 31 maggio 2021 la Giunta regionale della Regione del Veneto ha assunto la titolarità del progetto "N.A.V.I.G.A.Re. Network Antitratta Veneto Intersezioni Governance Azioni Regionali" che, con Decreto del Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità del 24 giugno 2021, è stato ammesso al finanziamento della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le Pari Opportunità per lo svolgimento di programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3bis D.Lgs. 286/98,
- Il progetto N.A.V.I.G.A.Re. offre servizi volti a garantire le misure di assistenza e tutela previste





dalla normativa vigente in favore delle persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.) o comunque di forme di sfruttamento sessuale e lavorativo, contribuendo all'emersione delle situazioni di tratta o di grave sfruttamento che si verifichino sul territorio regionale al fine di consentire l'attivazione degli interventi suddetti;

- Alla luce delle peculiarità degli aspetti relativi ai/alle richiedenti protezione internazionale che si
  ritiene possano essere vittime di tratta, della complessità del riconoscimento e dell'emersione delle
  relative esperienze traumatiche, sono necessarie esperienze e competenze multidisciplinari,
  comprensive di un approccio e metodologia di genere per attivare le adeguate misure di tutela,
  assistenza e protezione previste dalla normativa vigente;
- L'obbligo di informativa completa ed esaustiva sulle misure di protezione e di tutela dei diritti
  fondamentali delle/dei richiedenti protezione internazionale permane in capo alle autorità italiane
  che, anche in sede giurisdizionale, abbiano cognizione di casi di tratta di esseri umani, grave
  sfruttamento e trattamenti inumani e degradanti;
- Ne consegue la necessità di individuare pratiche operative che garantiscano alle/ai richiedenti asilo
  di accedere anche in fase di impugnazione del diniego della protezione internazionale alle
  informazioni necessarie e alle risorse esistenti anche al fine di prevenire nuove forme di violenza
  sul territorio italiano ed europeo;
- Anche grazie al Disciplinare stipulato tra la Regione del Veneto e le Commissioni Territoriali le
  attuali procedure dinanzi alle stesse hanno visto un incremento del riconoscimento delle vittime di
  tratta; tuttavia la loro efficacia è spesso compromessa dalle peculiari forme di assoggettamento e
  coercizione psicologica e fisica che inibiscono l'emersione della condizione di vittime per un
  considerevole lasso di tempo dall'arrivo sul territorio;
- La condizione di vulnerabilità è aggravata, secondo l'esperienza degli enti anti-tratta, dall'abbandono coatto delle strutture di accoglienza, dalla costrizione delle vittime a trasferimenti forzati sul territorio nazionale ed estero ed a mansioni nel contesto del loro sfruttamento che inibiscono il rientro nelle strutture di accoglienza stesse, determinando spesso la revoca dei benefici;
- Il Consiglio Superiore della Magistratura, nelle Linee Guida in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (Risoluzione del 13 ottobre 2021), ha riconosciuto quale buona prassi l'identificazione di fascicoli da destinare alla trattazione prioritaria, conformemente ai principi individuati dalle Direttive europee e dalle rispettive leggi di attuazione tra i quali sono ricomprese le domande presentate da richiedenti appartenenti a categorie di persone vulnerabili;
- Al fine di favorire il tempestivo riconoscimento delle vittime di tratta e di grave sfruttamento, nonché di individuare meccanismi di calendarizzazione prioritaria nella trattazione di nuovi o già pendenti procedimenti giudiziari di protezione internazionale, con il presente protocollo si formalizza la collaborazione la Regione del Veneto titolare del progetto N.A.V.I.G.A.Re. e il Tribunale di Venezia Sezione immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, che preveda l'attivazione, principalmente nell'ambito del procedimento giurisdizionale introdotto con il ricorso avverso le decisioni delle Commissioni Territoriali, di misure operative e di formazione per tutelare e garantire il riconoscimento delle vittime di tratta che accedono alla giustizia nonché per promuovere azioni di sensibilizzazione e formazione sul fenomeno della tratta e del grave sfruttamento, al fine di consentire una





3

consapevole emersione delle condizioni delle vittime, assicurare loro protezione e minimizzare il rischio di vittimizzazione secondaria.

## Tutto ciò premesso, visto e considerato, si conviene quanto segue:

- La Regione del Veneto dichiara la disponibilità del progetto N.A.V.I.G.A.Re, anche per il tramite degli enti attuatori di intervento territoriale, a collaborare con il Tribunale di Venezia per porre in essere le condizioni atte a garantire l'accesso alla giustizia, nonché alle forme di tutela previste dalla normativa nazionale, alle persone vittime di tratta e/o poste in situazioni di grave sfruttamento coinvolte in procedimenti civili per le materie di competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE.
- Il Giudice della Protezione Internazionale, nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione di procedimenti nell'ambito dei quali emergano particolari esigenze legate alla vulnerabilità della persona o indicatori di tratta, tali da far ragionevolmente ritenere che il/la richiedente asilo sia vittima di tratta o di grave sfruttamento, richiede alla Commissione territoriale di trasmettere tutto il fascicolo, compresi i verbali secretati o protetti e le note e/o relazioni dell'ente anti-tratta eventualmente presentate in sede amministrativa.
- All'udienza di comparizione delle parti, il Tribunale, se la parte ricorrente non ha ancora avuto contatti con gli enti anti-tratta in caso di non attivazione della procedura di referral da parte della Commissione e/o per diniego del consenso della parte richiedente ovvero per sua irreperibilità a seguito del referral o se ritenga che vi sia comunque necessità di ulteriori chiarimenti, in caso di persona già entrata in contatto con enti anti-tratta, anche su istanza del procuratore del ricorrente, previa acquisizione del consenso della parte, provvede a differire l'udienza invitando la parte a contattare il Progetto N.A.V.I.G.A.Re.
- Il verbale di udienza sarà inoltrato, tramite Cancelleria, al progetto N.A.V.I.G.A.Re. che verrà edotto della necessità di inviare relazione da acquisire agli atti del procedimento, anche nel caso in cui la parte ricorrente non prenda contatto con il progetto, entro il termine di differimento dell'udienza indicato; il progetto provvederà a fornire un referente unico per le procedure in corso.
- La relazione dovrà contenere la valutazione degli indicatori oggettivi e soggettivi di tratta o grave sfruttamento presenti nella storia della parte ricorrente ed elementi specifici, ove possibile, su rischio di ulteriore sfruttamento, re-trafficking e trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio.
- In coerenza con le Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura, il Progetto N.A.V.I.G.A.Re. si impegna altresì a segnalare tempestivamente al Tribunale, tramite nota di deposito in Cancelleria, l'esistenza di procedimenti in corso davanti al Tribunale di Venezia relativi ad eventuali situazioni di persone vittime di tratta e soggetti vulnerabili presi in carico dagli enti del progetto stesso, trasmettendo relativa relazione, al fine di consentire al Tribunale di disporre la calendarizzazione prioritaria dei procedimenti.
- La Regione del Veneto Progetto N.A.V.I.G.A.Re. ed il Tribunale di Venezia si impegnano a promuovere sessioni di aggiornamento professionale o di formazione decentrata della





magistratura anche onoraria e del personale amministrativo, compresi gli addetti dell' Ufficio per il Processo, al fine di assicurare la reciproca diffusione delle competenze necessarie per l'individuazione e la trattazione dei rispettivi ruoli di partecipazione al Protocollo ed una più approfondita conoscenza della materia anche tramite aggiornamenti periodici telematici.

- Il Protocollo d'intesa ha durata annuale e si rinnova automaticamente ad esito di riunione di monitoraggio da indire nei 60 giorni precedenti alla scadenza.
- Le attività previste dal presente Protocollo prenderanno avvio entro 30 giorni dalla sottoscrizione con un periodo di verifica della fattibilità non inferiore a sei mesi, a seguito dei quali potranno essere ricalibrate le modalità di coordinamento per adeguarle ai bisogni emersi in sede attuativa.
- Al termine del primo anno di attuazione gli enti antitratta congiuntamente alle componenti del Tribunale di Venezia si impegnano a produrre un rapporto di documentazione sull'attuazione del presente protocollo, i risultati raggiunti, le problematiche emerse.
- Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico di nessuna delle parti, che tuttavia in
  ossequio al principio di leale collaborazione si impegnano reciprocamente a promuovere attività
  di confronto interistituzionali e monitorare potenziali opportunità di finanziamento per garantire
  la continuità e la promozione delle attività sopra indicate.
- Il presente Protocollo viene sottoscritto da ......... per la Regione del Veneto, titolare del progetto N.A.V.I.G.A.Re. "Network Antitratta Veneto Intersezioni Governance Azioni Regionali" e da ...... per il Tribunale di Venezia.

Per la Regione del Veneto	Per il Tribunale di Venezia



